



**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE  
INERENTI  
I COLLAUDI STATICI IN VIGORE DAL 7  
MAGGIO 2001**

- ART. 1** Rientra fra le competenze professionali degli architetti l'esecuzione di collaudi statici regolati dalla Legge 5/11/1971 n. 1086, dal D.M. 30/5/1971 n. 9161 e dal D.P.R. 22/4/94 n. 425.
- ART. 2** E' costituito presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di L'Aquila un elenco di architetti che intendono essere segnalati per eseguire collaudi statici.  
L'elenco viene compilato secondo l'ordine cronologico di protocollo delle domande.  
Per far parte di questo elenco, gli architetti, iscritti all'albo da almeno dieci anni, devono avanzare richiesta scritta su apposito modello al Consiglio dell'Ordine.  
Con la richiesta gli architetti sottoscrivono per accettazione il presente regolamento.  
L'iscrizione all'elenco si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità.  
Il nuovo elenco sostituisce quello attualmente in vigore.
- ART. 3** Dall'elenco di cui all'art. 2 sono esclusi gli architetti:  
a) che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine (R.D. 23.10.1925 n. 2537 art. 43 e segg.);  
b) che non abbiano rispettato in ogni loro parte le norme di comportamento in un precedente mandato;  
c) che abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione un incarico di collaudo statico.  
Gli architetti di cui ai punti a, b, c, possono chiedere il reinserimento solo dopo che sia decaduto il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio dell'Ordine e verranno collocati in coda all'elenco.
- ART. 4** Dalle segnalazioni sono esclusi gli architetti:  
a) che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano pendenze economiche di qualsiasi genere con l'Ordine;  
b) per i quali sussistono casi di incompatibilità in base alla legislazione vigente dello Stato (in questo caso gli interessati hanno l'obbligo di comunicare all'Ordine il tipo di incompatibilità);  
c) che siano intervenuti in qualche modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera da collaudare;  
d) che abbiano rapporti diretti con le figure professionali menzionate e con la ditta Committente.



- ART. 5** I tre nominativi vengono segnalati sulla base di criteri che tengano conto:
- 1) della collocazione territoriale dell'opera;
  - 2) di precedenti segnalazioni e nomine.
- A tal proposito l'elenco è suddiviso in tre zone di appartenenza:
- ⇒ L'AQUILA
  - ⇒ SULMONA
  - ⇒ AVEZZANO
- ART. 6** Gli architetti incaricati sono obbligati a notificare al Consiglio dell'Ordine, a mezzo raccomandata postale, via fax o a mano, la data di ricevimento dell'incarico entro quindici giorni dalla comunicazione ricevuta dalla Committenza, sia essa pubblica che privata.
- Eventuali revoche dell'incarico, da parte della committenza, devono essere ampiamente motivate e tempestivamente sottoposte all'Ordine Professionale.
- Alle mancate comunicazioni di cui sopra segue la sospensione per un anno dall'elenco.
- La recidività provoca l'esclusione dall'elenco.
- Tutte le inadempienze e le trasgressioni relative al presente regolamento, nonché alle norme di comportamento e di deontologia professionale, sono materia di trattazione del Consiglio dell'Ordine che adotta con estrema rapidità i conseguenti provvedimenti disciplinari.
- ART. 7** Per la liquidazione dei compensi professionali, a seguito di incarico ricevuto, la parcella va obbligatoriamente sottoposta al visto di congruità in base alla tariffa per prestazioni di collaudo statico ( delibera consiliare n. 191/D del 27.01.1994 ).
- ART. 8** Tutti gli architetti iscritti all'elenco devono attenersi agli articoli precedenti ed alle norme di comportamento e di deontologia professionale.
- ART. 9** E' demandata al Consiglio dell'Ordine la ratifica delle terne segnalate dalla Commissione Nomina Terne.
- ART. 10** Tutti gli atti relativi alla formazione dell'elenco, alle segnalazioni ed all'operato della Commissione Nomina Terne sono a disposizione degli iscritti all'Ordine.
- ART. 11** Si delega al Consiglio dell'Ordine di pubblicizzare il presente regolamento in tutte le forme ritenute opportune.